



Consorzio per i Servizi alla Persona

Ente Pubblico non economico istituito ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 267/2000

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DEL REGISTRO DISTRETTUALE
DEGLI ASSISTENTI ALLA
PERSONA**

INDICE

ART. 1 – Definizione e finalità	Pag. 3
ART. 2 – Definizione e compiti dell'assistente familiare/educatore domiciliare	Pag. 3
ART. 3 – Modalità attuative degli interventi	Pag. 5
ART. 4 – Interventi sociali di assistenza alla persona	Pag. 6
ART. 5 – Requisiti di accesso al registro	Pag. 8
ART. 6 – Modalità di presentazione della domanda	Pag. 9
ART. 7 – Procedimento per l'inserimento e tenuta del registro	Pag. 9
ART. 8 – Tesserino identificativo	Pag. 10
ART. 9 – Cancellazione dal registro	Pag. 10
ART. 10 – Accesso al Registro	Pag. 10
ART. 11 – Trattamento dei dati personali	Pag. 10

Premesso che il Consorzio AIPES, costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/00, è l'Ente Capofila dei 27 Comuni del Distretto socio sanitario FR/C per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito territoriale dello stesso Distretto, e che intende istituire un Registro Distrettuale degli "assistenti alla persona in applicazione alla DGR 88/2017, ai "criteri e modalità per l'istituzione e la gestione del Registro Distrettuale degli assistenti alla persona del Distretto FR/C.

ART. 1 Definizione e finalità

Il Registro degli Assistenti alla persona è un elenco che raccoglie i nominativi dei lavoratori/lavoratrici che, provvisti/e di adeguati requisiti, intendono proporsi ai nuclei familiari come assistenti familiari/educatori domiciliari per l'attività di cura e assistenza alle persone che si trovano in condizioni di fragilità e non autosufficienza.

L'istituzione del registro da parte dell'AIPES ha lo scopo di favorire, nel territorio Distrettuale, la diffusione di un servizio di assistenza qualificato e regolare, a beneficio sia degli stessi lavoratori del settore, sia dei nuclei familiari che scelgono di ricorrere a questo genere di prestazioni, ampliando in tal modo l'offerta dei servizi sociali destinati in particolare agli anziani e minori non autosufficienti nonché alle famiglie fragili.

Tale Registro ha la finalità di facilitare la libera scelta da parte dei destinatari degli interventi, degli assistenti in possesso dei requisiti che maggiormente rispondono alle loro esigenze assistenziali nel rispetto dei titoli professionali ove richiesti.

ART. 2 Definizione e compiti dell'assistente alla persona

Nello specifico:

- **l'operatore domiciliare** è la figura professionale la cui attività è rivolta a garantire assistenza nelle necessità primarie della persona favorendo il benessere e l'autonomia all'interno del contesto di vita quotidiana della persona. Assiste la persona fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale, nell'alimentazione, nonché di aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie, nella gestione e nella sicurezza degli ambienti di vita, svolge assistenza nella sfera della comunicazione e della relazione, nell'accompagnamento della persona e nelle attività di tempo libero. Si relaziona con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garanzia di accesso a tali servizi.

La funzione di operatore può essere svolta da:

- Operatori sociosanitari (OSS);
- Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);

- Operatori socioassistenziali (OSA);
 - Operatori tecnici ausiliari (OTA);
 - Assistenti familiari (DGR 609/2007);
 - Persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi socio-sanitari;
 - Persone non in possesso dei titoli di cui sopra ma con documentata esperienza di almeno 5 anni in servizi socioassistenziali nell'area di utenza specifica del servizio purché si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopraelencati entro un anno dall'iscrizione.
- **L'Educatore professionale** è la figura che svolge compiti di assistenza e sostegno per la realizzazione del piano personalizzato di assistenza e dà concreta attuazione allo stesso per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti. Egli è principalmente un "agente di cambiamento" poiché lavora sui progetti di vita degli utenti, con l'obiettivo di coniugare le risorse personali del soggetto con le risorse esterne, in integrazione con l'ambiente. In particolare:
 - a) Nell'ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali delle persone prese in carico, nonché all'integrazione sociale, in stretto rapporto con l'assistente sociale partecipando a momenti di progettazione e di verifica nel lavoro di equipe del servizio;
 - b) Nell'ambito dei servizi per minori svolge una funzione di supporto all'organizzazione familiare e promuove momenti di interazione con l'ambiente di riferimento, familiare e di relazione, di ogni singolo minore, nonché con la rete dei servizi del territorio.

La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell'ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti.

L'assistente alla persona svolge il proprio lavoro con un contratto all'edipendenze del nucleo familiare beneficiario del progetto *de quo*. Viene scelto dalla famiglia, in relazione ai problemi specifici della persona da assistere e deve godere della sua piena fiducia. L'AIPES in tale scelta non si sostituisce alla famiglia, ma aiuta quest'ultima ad effettuare una scelta consapevole ed informata, garantendo, attraverso l'iscrizione al registro, la serietà e la professionalità dell'assistente alla persona.

Nel caso in cui il beneficiario o i familiari individuino persona di fiducia eventualmente già presente ed operante al domicilio, ne verrà predisposta l'iscrizione nel registro con la preventiva valutazione e integrazione degli *skill* definitivi anche attraverso la frequenza di un corso di formazione.

ART. 3 Modalità attuative degli interventi

a) Piano personalizzato di assistenza e atto di impegno

A seguito dell'accoglimento della richiesta presentata dalla persona interessata (o chi ne fa le veci ai sensi di legge), viene concordato tra la stessa e l'AIPES un apposito piano personalizzato di assistenza, elaborato tenendo conto delle condizioni e delle necessità della persona considerata globalmente nel proprio contesto di vita e contenente gli obiettivi da perseguire con l'intervento.

La persona destinataria dell'intervento sottoscrive, unitamente al piano personalizzato di assistenza di cui sopra, un apposito atto di impegno predisposto dall'AIPES competente nel quale:

- si impegna ad utilizzare il sostegno economico concessogli quale aiuto economico a esclusivo titolo di rimborso spese totale o parziale, comprensivo, degli oneri diretti e indiretti derivanti dal contratto stipulato con l'assistente personale;
- si impegna a regolarizzare il rapporto con l'assistente scelto mediante rapporto di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti;
- si fa carico di ogni onere assicurativo, previdenziale e assistenziale scaturente dal suddetto contratto;
- si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore dell'assistente personale per eventuali danni provocati a terzi;
- si impegna a concordare con il servizio sociale territoriale eventuali variazioni del piano personalizzato di assistenza;
- si impegna a presentare, con periodicità stabilita dai servizi sociali territoriali, la rendicontazione delle spese sostenute per l'acquisizione dell'intervento;
- si impegna al pagamento delle spese esclusivamente con mezzi tracciabili (assegni, bonifici, ecc.) producendo a richiesta dell'AIPES copia di idonea documentazione;
- si impegna a riconoscere all'AIPES il pieno esercizio della vigilanza e del controllo sull'attuazione del piano personalizzato e sull'osservanza dell'atto di impegno;
- accetta che, al verificarsi di eventuali proprie inadempienze di cui ai punti sopra elencati, l'AIPES gli contesti per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la loro regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine si potrà procedere alla riduzione e/o revoca del sostegno economico ed al recupero delle somme eventualmente erogate e non giustificate.

b) Sostegno economico

La persona destinataria dell'intervento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) riceve dall'AIPES un sostegno economico, a copertura parziale delle spese necessarie per l'espletamento dello stesso. Sono riconosciuti come rimborsabili esclusivamente le spese derivanti dal contratto con l'assistente alla persona iscritto nell'apposito registro ed in possesso del titolo professionale.

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini come individuati all'articolo 433 del Codice civile.

Le modalità di presentazione delle domande di assistenza, l'entità del sostegno economico e i criteri e le modalità della sua erogazione sono stabilite dall'AIPES.

c) Valutazione dell'intervento

L'AIPES, con cadenza trimestrale, verifica il rispetto di quanto sottoscritto nell'atto di impegno e la correttezza e l'efficacia delle prestazioni erogate nell'attuazione del piano personalizzato di assistenza.

La valutazione positiva dell'intervento erogato, espressa secondo criteri e parametri degli strumenti di valutazione definiti dai servizi sociali territoriali, è condizione indispensabile per il mantenimento del sostegno economico.

ART.4 Interventi sociali di assistenza alla persona

a) Interventi di assistenza a persone in condizione di disabilità gravissima e/o di non autosufficienza

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento le persone in condizioni di disabilità grave che necessitano di un'assistenza di tipo intensivo durante la giornata.

Scelta dell'assistente

Gli utenti o loro familiari scelgono autonomamente il proprio assistente e sono tenuti a regolarizzare il rapporto di lavoro con un contratto nel rispetto della normativa vigente. La responsabilità della scelta dell'assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente della persona che firma il contratto

L'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona in condizioni di disabilità grave e /o non autosufficienza per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di permanere nel proprio ambiente familiare.

L'assistente può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona. Agisce in base alle direttive della persona o del familiare che se ne prende cura.

Le persone destinatarie del sostegno economico (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) che scelgono il proprio assistente al di fuori del registro dovranno far iscrivere l'assistente stesso in detti registri entro il termine di tre mesi. Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell'erogazione del sostegno economico.

Il beneficiario del finanziamento (o chi ne fa le veci ai sensi di legge) deve essere consapevole che l'assunzione dell'assistente alla persona è un atto tra privati, che comporta l'impegno a carico del datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato, tra cui in particolare il pagamento del corrispettivo e il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali.

Nessuna somma potrà essere richiesta al soggetto pubblico competente oltre agli importi riconosciuti come direttamente e strettamente connessi all'attività di assistenza svolta in conformità al piano personalizzato di assistenza.

b) Interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità gravissime

Destinatari

I destinatari degli interventi di assistenza a persone in condizioni di disabilità gravissime sono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).

Oltre alle modalità assistenziali già descritte in precedenza (Piano assistenziale ed atto di impegno, sostegno economico, valutazione dell'intervento) l'intervento a persone in condizione di disabilità gravissima prevede l'intervento del caregiver.

Figura del caregiver

Il decreto interministeriale 26 settembre 2016 prevede, all'art. 2 lett. b) che il supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia possa attuarsi anche mediante la fornitura diretta di servizi e prestazioni di assistenza da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato.

La stessa legge regionale n. 11/2016, all'art. 26 comma 8, prevede il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato.

Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.

c) Interventi di assistenza per la vita indipendente a persone in condizioni di disabilità

Finalità

La legge 162/98 avente per oggetto "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" prevede all'articolo 39, comma 2 della detta legge 104/92, la realizzazione di programmi di aiuto alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente. Le normative vigenti prevedono, tra l'altro, che "le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione".

Il percorso di vita indipendente, garantendo e sostenendo un'assistenza personale autogestita,

consente pertanto alla persona disabile di superare il ruolo di "mero fruitore di cure" per diventare "soggetto attivo" e protagonista della propria vita.

Gli interventi, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali, permettono alla persona disabile di compiere le azioni che la disabilità impedirebbe e di favorire la conduzione di una vita in condizione di parità.

In tal modo viene offerta alla persona con disabilità l'opportunità di decidere l'agire quotidiano, potendo scegliere l'assistente personale che lo dovrà affiancare nello svolgimento delle funzioni essenziali della vita regolandone il rapporto di lavoro.

Destinatari

I destinatari degli interventi di assistenza per la vita indipendente sono le persone con disabilità, comprese quelle conseguenti a limitazioni intellettive e relazionali, in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, con una limitazione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione.

Scelta diretta dell'assistente personale e regolarizzazione del rapporto di lavoro

Le persone con disabilità, o coloro che le rappresentano ai sensi di legge, che decidono di usufruire di questa forma di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente alla persona tra i soggetti iscritti nel Registro degli assistenti alla persona, e sono tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti.

L'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona con disabilità per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di integrarsi e di partecipare alla vita sociale.

L'assistente alla persona può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona con disabilità (a domicilio, presso la sede di lavoro o scolastica, durante il tempo libero) al fine di consentirle il raggiungimento della massima autonomia possibile.

ART. 5 – Requisiti di accesso al registro

I requisiti per ottenere l'iscrizione al registro sono il possesso da parte degli stessi dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione Europea o per gli extracomunitari, regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- b) assenza di condanne con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale;
- c) possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione

sanitaria;

d) titolo professionale e/o documentata esperienza lavorativa, ove richiesti;

e) per gli stranieri: superamento del test di lingua italiana di livello A2 di cui alla normativa vigente.

Con l'iscrizione al detto Registro la persona fisica stesso sarà oggetto di verifica circa il mantenimento dei requisiti previsti, pena la decadenza dell'iscrizione.

Qualora dalla valutazione dell'intervento emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico dell'assistente alla persona, l'AIPES dispone la cancellazione del suo nominativo dall'elenco.

ART. 6 – Modalità di presentazione della domanda

L'AIPES ha pubblicato un avviso pubblico aperto a cui gli interessati potranno rispondere, la domanda di iscrizione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata unicamente sul modello predisposto dal Consorzio. Il formulario della domanda può essere scaricato dal sito www.aipes.it ovvero ritirato presso i servizi sociali comunali e/o presso l'Ufficio di Piano. La domanda, una volta compilata, deve essere spedita mediante posta elettronica all'indirizzo aipes@pec.aipes.it o a mano presso la sede AIPES via G. D'Annunzio n.17 – Sora (FR). Il plico chiuso contenente la domanda deve recare sull'esterno la dicitura “Richiesta di iscrizione al registro pubblico dell'AIPES degli assistenti familiari/educatori domiciliari” e riportare i dati del mittente (indirizzo, telefono, e-mail).

Il Registro degli assistenti alla persona, che raccoglie i nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori è pubblico e non è subordinato a scadenza temporale e, quindi, le richieste potranno essere prodotte in qualunque periodo.

L'iscrizione al Registro non dà diritto ad alcun incarico da parte dell'aspirante candidato.

ART.7 – Procedimento per l'inserimento e tenuta del registro

Ricevuta la domanda di iscrizione compilata sul modulo predisposto dall'AIPES accompagnata dalla documentazione relativa al possesso dei requisiti, un'apposita Commissione, provvederà ad esaminarla e a valutare l'effettivo possesso degli stessi. L'inserimento nel registro è subordinato alla esistenza di tutti i requisiti. La Commissione può richiedere l'integrazione dei documenti mancanti al fine di permettere ai candidati di completare la propria candidatura.

In particolare per i cittadini stranieri è previsto un colloquio teso ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

Qualunque variazione dei dati personali e dei requisiti professionali dovrà essere tempestivamente comunicata dall'assistente familiare/educatore domiciliare all'Ufficio di Piano il quale provvederà all'aggiornamento.

ART. 8 – Tesserino identificativo

All'assistente familiare/educatore domiciliare iscritto al registro viene rilasciato un apposito tesserino identificativo, in cui risultano le generalità, la data di iscrizione al registro, il periodo di validità e la foto.

Il tesserino deve essere esibito dall'assistente familiare/educatore domiciliare quando accede al domicilio per prestare la propria attività in favore dell'assistito.

ART. 9 – Cancellazione dal registro

Il Consorzio può procedere alla cancellazione dal registro di coloro che:

1. perdono uno dei requisiti di iscrizione previsti all'articolo 3;
2. non comunicano all'AIPES la perdita di uno dei requisiti;
3. rilasciano dichiarazioni false e/o mendaci in sede di richiesta di iscrizione.

La cancellazione dal registro comporta la restituzione del tesserino identificativo.

ART. 10 – Accesso al Registro

L'AIPES provvede a pubblicare il Registro sul sito www.aipes.it

ART. 11 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al D.Lgs. 196/03 e limitatamente all'utilizzo necessario alle finalità dell'avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge per finalità di pubblico interesse. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è l'AIPES.